

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE RICETTE DI PRESCRIZIONE FARMACEUTICA ED ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE E DI REGISTRAZIONE DEI RELATIVI DATI .

TRA

CUP 2000 S.p.A., con sede in Bologna, Via Del Borgo di San Pietro, 90/C, C.F. e P. IVA 04313250377, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Fosco Foglietta, domiciliato per la carica presso la sede della Società, (di seguito “CUP 2000”);

E

..... con sede legale a ..... – P.IVA ..... C.F. ....  
in persona di ..... legale rappresentante/con poteri di rappresentanza,  
domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- Con bando trasmesso alla GUCE in data 31/10/2013 CUP 2000 s.p.a. procedeva all’indizione di una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio inerente la raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica ed altro materiale documentale e di registrazione dei relativi dati **per la durata di 24 mesi**, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 nel testo in vigore, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.000.000 oltre IVA ai sensi di legge, al netto degli oneri della sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso;
- All’esito della predetta procedura risultava aggiudicataria la società..... con un offerta recante un ribasso pari a %...rispetto all’importo unitario posto a base d’asta;
- Le verifiche di legge sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa hanno dato esito positivo
- con determinazione presidenziale ..... é stato assunto il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della società.....
- l’aggiudicataria ha prodotto la documentazione e fatto pervenire le comunicazioni di cui al par. 8 del bando di gara;

tutto ciò premesso, si rende ora necessario procedere alla stipulazione del contratto di appalto al fine di disciplinare le modalità e le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione dei servizi.

## ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Oggetto del presente contratto è il servizio di:

## Schema di contratto allegato agli atti di gara

1. Prelievo di ricette, distinte contabili e altri materiali documentali, dalle sedi indicate, e relativa riconsegna del materiale prelevato al termine della lavorazione mensile;
2. Digitalizzazione del materiale documentale raccolto, e relativo completamento e tariffazione del tracciato record prodotto dalla rilevazione del dato;
3. Estrazione delle ricette e altro materiale documentale in originale;
4. Annullamento fustelli;
5. Inscatolamento ed etichettatura

I servizi sopra elencati dovranno essere eseguiti nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione stabilite nel Capitolato tecnico, allegato unitamente al bando al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, che il fornitore ha accettato incondizionatamente e senza riserva alcuna in sede di offerta per la gara di cui in premesse.

Il presente contratto viene stipulato a misura. I volumi indicati nel Capitolato tecnico sono meramente presunti e corrispondono al fabbisogno annuale per ciascuna azienda sanitaria, stimato sulla base di dati storici. In tal senso e fermo restando il numero massimo di ricette stabilito al par. 6 del Capitolato nonché la generale previsione di cui al medesimo par. 6, i volumi stimati potranno subire significative diminuzioni a fronte dell'attuazione del piano regionale di dematerializzazione della ricetta farmaceutica in applicazione di quanto previsto da art. 13 D.L. 179/2012 convertito in legge n.221/2012.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore attesta:

- di avere esaminato e debitamente valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;
- di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale idoneo tali da permettere l'esecuzione dei servizi oggetto nel contratto;
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti applicabili al servizio oggetto del contratto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste ed assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze.

L'inadempienza del Fornitore alla presa in consegna dei servizi di cui al capitolato ovvero il mancato rispetto delle tempistiche ivi previste, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il

contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore riconosce che il corrispettivo previsto nel presente contratto comprende e compensa gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

## **ARTICOLO 2 – RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE - IL REFERENTE**

Il Fornitore deve nominare un Referente di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di esecuzione del contratto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, preposto alla direzione del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono e deve regolarmente aggiornare il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da CUP 2000 sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Fornitore in sua temporanea sostituzione. CUP 2000 si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato da CUP 2000 dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Fornitore. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Referente nominato da ..... è il Sig. .... telefono  
.....cellulare..... FAX .....posta  
elettronica.....posta certificata.....

Il supplente è il Sig. .... telefono .....cellulare..... FAX ..... posta  
elettronica.....posta certificata.....

## **ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO**

Il termine di validità del presente contratto viene stabilito in mesi ventiquattro decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Qualora l'importo dedotto in contratto sia raggiunto prima della decorrenza del termine di validità, il contratto dovrà ritenersi automaticamente concluso prima della sua naturale scadenza.

Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse già in corso l'esecuzione o il completamento di servizi, essi dovranno essere portati comunque a conclusione.

Non potranno essere commissionati servizi successivi alla scadenza del termine di validità contrattuale.

CUP 2000 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di 12 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche, fatta salva, solo in tale caso, l'applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CUP 2000 si riserva inoltre di affidare al fornitore, con atto debitamente motivato, servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 sulla base delle esigenze manifestate dai singoli soci.

#### **ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del contratto è pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_euro) per la durata di ventiquattro mesi, al netto degli oneri della sicurezza ed € 3000 (Euro tremila//00), quale importo presunto stimato per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno affidate a misura e pertanto l'entità dei corrispettivi contrattuali verrà commisurata alla quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite.

CUP 2000, conseguentemente, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto che è meramente presunto e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della cauzione come determinata al successivo articolo 9.

Il Fornitore, per contro, è vincolato all'esecuzione del servizio qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dell'ordinato nei limiti definiti dal presente contratto, salva la previsione di varianti come previste e disciplinate dall'art. 311 del DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI**

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno compensate con il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario per singola ricetta.

Il prezzo di cui al presente contratto è ritenuto congruo dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. Il prezzo stesso comprende e compensa tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che il Fornitore dovrà sostenere per eseguire il servizio completo ed ultimato, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente contratto.

Il prezzo unitario, si intende applicabile a servizi eseguiti in modo completo e le cui modalità non abbiano dato luogo all'applicazione di penali (cfr. art. 14).

### **ARTICOLO 6 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

In deroga all'articolo 1664 del Codice Civile, rimane stabilito che il corrispettivo di cui al precedente art. 5 sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni previste nel presente contratto non è ammesso il ricorso all'adeguamento dei prezzi, che potrà essere applicato solo in caso di eventuale rinnovo.

### **ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento delle prestazioni rese dai Fornitori sarà effettuato separatamente per ciascuna fattura emessa.

La fatturazione potrà essere emessa solo in seguito all'avvenuta esecuzione di ciascuna prestazione commissionata. Le fatture emesse dovranno contenere i seguenti riferimenti: Commessa e Codice CIG .

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura, salvo quanto previsto al penultimo capoverso del presente articolo. In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti gli interessi ai sensi delle vigenti normative.

Dagli importi delle fatture in pagamento saranno detratte le eventuali penalità di cui all'articolo 13 del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/10, il pagamento potrà essere effettuato unicamente sul conto corrente dedicato, che sarà comunicato dal Fornitore. Lo stesso provvederà altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A pena di nullità assoluta del contratto il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, del Fornitore. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo l'attestazione di regolarità della prestazione eseguita, debitamente firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da CUP 2000.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà fatturato e pagato in un'unica soluzione a fronte dell'adempimento degli obblighi ad esso correlati.

### **ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL**

## **CREDITO**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra, comporterà in ogni caso l'immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l'addebito del maggior onere derivante a CUP 2000 a causa della predetta risoluzione.

Per la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il Fornitore potrà cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall'articolo richiamato a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Fornitore.

La cessioni dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata a CUP 2000. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. \_\_\_\_\_ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CUP 2000 al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO**

Come riportato al par. 4 del bando di gara in considerazione della delicatezza e della natura sensibile dei dati contenuti nella documentazione oggetto delle lavorazioni, è fatto espresso divieto di subappalto

## **ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, il Fornitore \_\_\_\_\_ ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_).

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di CUP 2000, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CUP 2000.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che CUP 2000 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali medesime.

La garanzia opera nei confronti di CUP 2000 a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di CUP 2000.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da CUP 2000.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto nei confronti del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore, in particolare, dovrà:

- eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato e nel presente contratto;
- attenersi alle istruzioni e direttive relative all'esecuzione del servizio che saranno impartite da CUP 2000 tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto;

- dare immediata comunicazione a CUP 2000 di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del servizio, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dello stesso; tale comunicazione dovrà pervenire al CUP entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopravvenute, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di CUP 2000, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere erogate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza delle lavorazioni e della dislocazione delle sedi di CUP 2000.

CUP 2000 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva per eventuali danni a terzi (persone e/o cose), a lui imputabili, occorsi nell'espletamento delle prestazioni dedotte nel contratto. Nel caso in cui tali pretese vengano avanzate da terzi nei confronti di CUP 2000, il Fornitore si impegna fin d'ora a tenere indenne il Committente da ogni pretesa mossa nei suoi confronti.

**Prima della sottoscrizione del presente contratto, il fornitore dovrà consegnare copia di polizza assicurativa RCT/RCO a coperture di ogni rischio da responsabilità civile con massimale limite di € 2.500.000.**

Il Fornitore si impegna a mantenere la Polizza, sopra indicate, valide ed efficaci per tutta la durata del contratto e a dare comunicazione scritta a CUP 2000 di eventuali variazioni sulle proprie coperture assicurative, inviando la documentazione aggiornata e modificata.

## **ARTICOLO 12 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il trasporto delle ricette di prescrizione farmaceutica e dell'altro materiale documentale dalla sede di



CUP 2000 alla sede del Fornitore dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Capitolato d'Appalto, usando la massima attenzione e cura durante il trasferimento e lo stoccaggio del materiale.

In particolare il Fornitore, a decorrere dalla presa in carico della documentazione, è responsabile, in via esclusiva, della custodia della stessa ai sensi dell' art. 1766 c.c. e seguenti, sulla disciplina del contratto di deposito.

Le parti danno atto che **il Fornitore è in possesso di Polizze assicurative con massimale limite di € 100.000 per il trasporto ed € 250.000 per la giacenza**, idonee a mantenere indenne CUP 2000 dai rischi relativi a furto, incendio, rapina distruzione e deterioramento delle ricette di prescrizione farmaceutica ed in generale della documentazione prelevata, a qualsiasi titolo avvenuto, con garanzia “ a primo rischio assoluto”, dal momento della presa in consegna delle stesse e fino alla loro riconsegna alla Committente.

Il Fornitore dovrà consegnare prima della sottoscrizione del presente contratto copia delle Polizze sopra indicate alla Committente .

Il Fornitore si impegna a mantenere tali Polizze, valide ed efficaci per tutta la durata del contratto, compresi gli eventuali rinnovi, e di dare comunicazione scritta alla Committente di eventuali variazioni sulle proprie coperture assicurative.

### **ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderenti alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Il Fornitore é tenuto altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione. Per le inadempienze di cui sopra CUP 2000 si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali costituito ai sensi dell'art. 9 del presente contratto. CUP 2000 provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle Autorità competenti

all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. Il Fornitore deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/08 e le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

#### **ARTICOLO 14 – PENALI**

Le penali sono disciplinate in conformità all'art. 298 del DPR 5.10.2010 n. 207. CUP 2000 si riserva di applicare la penale dallo zero virgola tre all'uno per mille sull'importo complessivo del contratto, nei casi di cui ai paragrafi successivi. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art 298 del DPR 5.10.2010 n. 207 e procederà all'escussione della cauzione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. L'importo delle penali sarà successivamente quantificato, in applicazione delle percentuali sotto indicate, sulla base del valore a consuntivo del servizio commissionato al Fornitore. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, CUP 2000 provvederà a trattenere il relativo importo sui pagamenti delle fatture di data immediatamente successiva al fatto/fatti che ha/hanno dato luogo all'applicazione delle penali. In alternativa il pagamento della penale avverrà mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte del Fornitore di reintegrare la stessa entro il termine di 10 giorni.

CUP 2000 avrà la facoltà di risolvere “*ipso jure*” il contratto nei confronti del Fornitore mediante semplice comunicazione inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva anche nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia realizzato un ritardo pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto ad una qualsiasi delle scadenze previste nelle tabelle del par.5 “tempistiche di esecuzione dei servizi” del Capitolato.

Qualunque violazione, anche di lieve entità, verrà comunque contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dell'eventuale maggiore danno derivante dagli inadempimenti dell'appaltatore.

#### **14.1 Penali relative a ritardo rispetto ai tempi di consegna**

In caso di ritardo per l'adempimento del servizio rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato al paragrafo 5- "tempistiche di esecuzione dei servizi" Cup 2000 si riserva di applicare una penale pari a:

- 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ciascuno dei primi 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo nella consegna delle elaborazioni concordate;
- 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ciascuno dei successivi giorni naturali e consecutivi.

#### **14.2 Penali relative alla qualità del completamento**

La percentuale massima di errore di registrazione delle ricette deve risultare inferiore al 3‰ (3 per mille) per ciascun mese di registrazione relativo alla singola Azienda USL, ossia meno di 3 (tre) record errati ogni 1.000 (mille) registrati, intendendosi errato anche il record con un solo errore di rilevazione. Per errore si intende qualsiasi registrazione diversa da quanto riscontrato sulla ricetta cartacea. In caso di rilievo effettuato su controllo campionario, la suddetta percentuale diviene dell'1,5 per mille. Per ogni ricetta erroneamente registrata oltre tali soglie si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale a ricetta.

Le ricette non correttamente registrate dovranno essere rielaborate correttamente entro 1 giorno dal momento della contestazione da parte di Cup 2000, o comunque entro i termini previsti dal capitolato al par. 5 "tempistiche di esecuzione dei servizi".

#### **14.3 Penali relative alla qualità della quadratura contabile**

A seguito del processo di tariffazione, effettuato in base alle informazioni anagrafiche tecniche e contabili attualizzate al momento dell'erogazione, ricavate dalle banche dati dei farmaci ed alle regole di tariffazione vigenti nella fornitura di medicinali al SSN a livello locale, regionale e nazionale, viene attribuito un valore contabile a livello di farmaco, ricetta, mazzetta, farmacia, ASL. L'archivio dei farmaci e le procedure di contabilizzazione considerano quanto previsto dalla Legge vigente in materia di classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilità e di prezzi di riferimento per farmaci non coperti da brevetto e successive modifiche e/o integrazioni disposte dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli importi ottenuti, se il processo è stato realizzato nel rispetto delle regole, possono fornire, nella maggioranza dei casi e salvo situazioni straordinarie, riscontro con quanto dichiarato dalla farmacia, ad ogni livello di dettaglio disponibile. Questa verifica, rappresenta un efficace strumento di valutazione del rigore dell'attività svolta.

Per effettuare tali verifiche, il Fornitore, in sede di registrazione dei dati di cui sopra, con i relativi importi, deve indicare dettagliatamente le differenze contabili riscontrate:

- per ciascuna farmacia (in base alla distinta contabile riepilogativa);
- per ciascuna mazzetta (in base alla distinta delle mazzette);
- per ciascuna ricetta (in base a strisciata informatizzata delle ricette derivante da import da service di tariffazione, oppure cartacea, se tali supporti saranno resi disponibili).

In particolare, il lavoro consegnato si riterrà eseguito correttamente se presenterà uno scostamento massimo dell' 1‰ (1 per mille) sul lordo farmacia (per ogni farmacia) rispetto al valore finale contabilizzato in fase di controllo da Cup 2000, e comunque per una differenza totale massima sul lordo farmacia non superiore ad € 200,00 (duecento euro).

L'evento di superamento di tale parametro, sarà accettato nella misura massima di 3 farmacie al mese, con una ricorrenza massima di 3 mesi, anche non consecutivi.

Nel caso di superamento di tali soglie si applicherà una penale pari allo 0,9 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione rilevata per ogni farmacia in un singolo mese.

A insindacabile giudizio di Cup 2000, inoltre, a fronte della reiterazione della suddetta violazione oltre il 6° mese dall'inizio del servizio, potranno essere adottati tutti i provvedimenti del caso, nonché rivolgersi al libero mercato per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto addebitando nel contempo, al fornitore inadempiente, spese e danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

#### **ARTICOLO 15 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Durante l'esecuzione dei servizi, CUP 2000 si riserva la facoltà di verificare, con appositi sopralluoghi, che le modalità di lavorazione delle prescrizioni farmaceutiche e di altro materiale in corso di elaborazione rispettino tutte le norme, le specifiche ed i protocolli previsti.

#### **ARTICOLO 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, CUP 2000 senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività previste nel contratto e nel capitolato;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CUP 2000.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di CUP 2000.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, CUP 2000 avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di CUP 2000 al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **ARTICOLO 17 – RECESSO**

CUP 2000 ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di CUP 2000 dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.

CUP 2000 potrà, altresì, recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di CUP 2000.

## **ARTICOLO 18 – SICUREZZA DEL MATERIALE E DEI DATI**

I Fornitori dovranno adottare, in coerenza con il Codice in materia di protezione dei dati personali, idonee misure di sicurezza ed in particolare modalità tecniche volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, alterazione dei dati ovvero di intrusione od accesso da parte di soggetti non autorizzati o abilitati. Il Fornitore provvederà altresì alla nomina ad "incaricato di trattamento", ai sensi dell'art. 30 del richiamato codice, delle persone fisiche preposte alle varie attività di trattamento, ivi comprese le fasi di raccolta, trasporto e custodia ed i connessi profili di autorizzazione. L'elenco dei nominativi degli incaricati, con l'indicazione dei connessi profili di autorizzazione, dovranno essere comunicati a CUP 2000 al momento della sottoscrizione del contratto.

Le attività di trattamento dei dati sensibili, svolte dal Fornitore, o dalle ditte ausiliarie (necessariamente) appartenenti all'UE dovranno rispettare le misure minime di cui all'All. B al Codice di Protezione dei Dati personali. Le attività di trattamento dei dati dovranno altresì avvenire sempre nel rispetto dei provvedimenti già adottati o che verranno adottati nel corso dell'esecuzione del servizio dall'Autorità Garante della Privacy Italiana ovvero dal Gruppo dei Garanti Europei (cd. Gruppo ex art. 29).

In particolare il Fornitore:

1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
2. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati. Nei relativi contratti con l'impresa ausiliaria dovranno pertanto essere inserite apposite clausole volte a garantire il rispetto delle prescrizioni indicate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CUP 2000 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

## **ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO**

Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs

81/2008 e s.m.i..

Il documento in materia di sicurezza (DUVRI), redatto da CUP2000 ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, analizza la presenza potenziale di rischi in relazione all'oggetto dell'appalto, le eventuali misure individuate per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi da interferenze attesi e la conseguente stima dei costi relativi ai fini della cooperazione e coordinamento tra i contraenti.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di espletamento dell'appalto dovranno essere tempestivamente comunicate. A tal fine la Committente si riserva di contattare il Fornitore o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

CUP 2000, in fase di espletamento dell'appalto, ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite la Committente imporrà al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso e l'immediato adeguamento.

In ogni caso il Fornitore deve accuratamente analizzare i propri rischi specifici relativi al servizio oggetto del presente contratto, definire ed applicare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà, inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni che l'Azienda USL interessata ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi (ospiti, visitatori, collaboratori, ecc.).

### **ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE**

Ai sensi degli articoli 10 D.Lgs 163/2006 e 271 e seguenti del DPR 207/2010 il Responsabile del procedimento è l'Avv. Manuela Gallo. Ai sensi degli artt. 299 e seguenti del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto è .....

### **ARTICOLO 22 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati e gli allegati agli stessi:

- il Capitolato d'Appalto;
- il bando di gara;
- l'offerta economica presentata dal Fornitore ;
- Il DUVRI;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Il presente contratto consta di n. .... (.....) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dal legale rappresentante di CUP 2000 ed è redatto in \_\_\_\_\_ originali .

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: art. 5 corrispettivi; art. 6 invariabilità dei prezzi; art. 8 divieto di cessione del contratto - cessione del credito; art. 11 responsabilità ed obbligazioni del Fornitore; art. 12 trasporto e conservazione della documentazione; art. 14 penali; art. 16 clausola risolutiva espressa; art.17 recesso; art. 18 sicurezza del materiale e dei dati; art. 19 sicurezza sul lavoro; art. 20 Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il .....